

Appendice

Aspetto legale degli avvenimenti di Czestochowa

L'Istituto Primaziale dei "Voti Nazionali di Jasnagóra" è stato eretto da S.E. il Cardinale Primate di Polonia il 3 maggio 1957, in virtù del Can. 1489 dello Codex Iuris Canonici. Esso assiste l'opera pastorale dell'Episcopato di Polonia, ed aiuta i pellegrini che affluiscono al Santuario di Czestochowa in adempimento di detti voti, ed ha lo scopo di preparare la nazione, spiritualmente e moralmente, al Millennio del Cristianesimo della Polonia. I mezzi di azione dell'Istituto sono le sue edizioni, in forma di libri, *gruski*, opuscoli e fogli volanti. S.E. il Cardinale ha reso noto l'erezione dell'Istituto al Delegato del Governo per le Relazioni fra lo Stato e la Chiesa, con un Suo scritto del 4 maggio 1957, No 1889/57/P.

L'Istituto Primaziale ha stampato finora un libro, il testo dei voti di Jasnagóra, alcuni fogli volanti ed alcuni avvisi, di cui "L'Ufficio di Controllo della Stampa" è stato preavvisato e per i quali esso ha dato il suo consenso.

Inoltre, l'Istituto, di fronte alle grandi difficoltà per la stampa delle proprie edizioni, ha pubblicato molti scritti per mezzo di ciclostili, facendo in conformità alla Disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.4.1952 /Dz.U.No 19, poz.124/ di cui l'art.4, p.1 dice, che le pubblicazioni ciclostilate degli enti economici socializzati sono libere di censura. Il Decreto del 21.4.1950 /Dz.U.No 44, poz.399/ stabilisce nell'art.1 p.4, che "gli enti di diritto pubblico ed organizzazioni politiche sociali o professionali debbono considerarsi come enti economici socializzati". Non vi è dubbio che la Chiesa sia una organizzazione sociale. A prova di questo esiste un atto della Commissione Comune del Episcopato e del Governo in data del 6.12.1955, secondo il quale l'art.4 della disposizione suddetta riguarda anche la Chiesa Romana Cattolica in Polonia.

Rimangono quindi totalmente inspiegabili gli atti del Pubblico Ministero del 13 maggio e del 21 luglio 1958 nella cinta del convento di Jasnagóra nell'Istituto Primaziale. Il Pubblico Ministero ha violato brutalmente gli articoli del Codice di Procedura penale e del Codice Penale /art.136 par.1 KPK, art.248 par.1 KK, art.262 par.1 KK, art.263 par.1 KK, art.138 KPK, art.216 KPK e art.139 par.2 KPK/ sotto il pretesto di voler difendere delle disposizioni amministrative.

Le autorità ecclesiastiche hanno presentato alla autorità dello stato una energica protesta; esse attendono che i torti, fatti alla Chiesa, siano riparati, che i beni ingiustamente asportati siano restituiti, e che siano chiamati a rispondere i colpevoli di infrazioni alle leggi ed ai decreti obbligatori per tutti i cittadini e per i funzionari dello stato.